

- 2) per "conserve di prodotti affini alle sardine" si intendono i prodotti commercializzati e presentati nello stesso modo delle conserve di sardine e preparati con pesci delle specie sottoelencate:
- Sardinops melanosticus*, *S. neopilchardus*, *S. ocellatus*, *S. sagax*, *S. caeryleus*;
  - Sardinella aurita*, *S. brasiliensis*, *S. maderensis*, *S. longiceps*, *S. gibbosa*;
  - Clupea harengus*;
  - Sprattus sprattus*;
  - Hyperlophus vittatus*;
  - Nematalosa vlaminghi*;
  - Etrumeus teres*;
  - Ethmidium maculatum*;
  - Engraulis anchoita*, *E. mordax*, *E. Ringens*;
  - Opisthonema oglinum*.»;
- 4) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«— sono compresi nei codici NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50»;

- 5) è inserito il seguente articolo 7 bis:

«*Articolo 7 bis*

- Fatta salva la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), le conserve di prodotti affini alle sardine possono essere commercializzate nella Comunità con una denominazione di vendita nella quale figuri il termine "sardine" unito al nome scientifico della specie.
- Ogniquale volta compaia sulla confezione di una conserva di prodotti affini alle sardine, la denominazione di vendita di cui al paragrafo 1 vi è riprodotta in modo chiaro e distinto.
- Il nome scientifico comprende in ogni caso il nome latino del genere e della specie.
- Ciascuna denominazione di vendita può riguardare una sola specie.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(\*) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.